

ESENTE



Statuto

"Associazione di promozione sociale amici del sipario APS"

Art 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Bari in Via Papa Pio XII° n.33 quale Ente del Terzo Settore un'associazione denominata **" Amici del sipario APS"**

In conformità al dettato dell'articolo 35 del decreto legislativo 117/17.

L'associazione, come previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)**

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato

Art. 2. L'associazione **"Amici del sipario APS"** più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e Attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopi di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi finalizzati alla tutela delle attività ludiche, paesaggistiche, turistiche, ricreative, teatrali, musicali, formazione e promozioni sociali, motorie-sportive dilettantistiche, ambientalistiche, assistenziali, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- L'associazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, proporre la promozione, la pubblicizzazione, la progettazione e la partecipazione, diretta o indiretta, alle iniziative pubbliche o private, attinenti al campo musicale, letterario, teatrale, dello spettacolo e della cultura in genere; l'attività editoriale e di produzione in campo musicale, letterario, cinematografico, teatrale, artistico e culturale in genere.
- L'attività didattica e di divulgazione nei suddetti campi di applicazione, comprese le attività progettuali in scuole o istituti pubblici o privati destinati all'informazione, alla formazione e alla didattica.
- Le finalità statutarie si ritrovano anche in eventi, produzioni e progetti che implicano il dialogo tra le diverse culture e paesi del mondo e l'integrazione e il coinvolgimento di diversamente abili, svantaggiati e soggetti "deboli" del panorama sociale.
- Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: spettacoli teatrali, musicali ed arte varia; costituzione di casting, allestimenti scenici, organizzazione di manifestazioni popolari atte alla diffusione della cultura.

Redigere progetti di valorizzazione e promozione dei beni culturali, anche finalizzati all'accesso a finanziamenti pubblici di ogni genere.

Attività di formazione di corsi inerenti le attività dell'associazione stessa (Giornalismo, Fotografia, Artigianato, Televisione, Cinematografia, Canto, Musica, Teatro) inoltre potrà esercitare su attività editoriali concernenti la pubblicazione di riviste, giornalini, opuscoli, bollettini e volantini. Solo allo scopo di comunicare ai soci i programmi dell'associazione. Raccolte dei testi ed informazioni generali inerenti l'attività o per la costituzione o gestione di una biblioteca con la relativa sala di lettura. Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a favore degli associati, la stessa potrà svolgere attività di ristoro interna con somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati propri o di altre associazioni in rete. Inoltre, sempre rispetto alla attività istituzionali, l'associazione potrà svolgere anche attività di natura commerciale ad esclusivo favore dei soci in conformità alle leggi vigenti; progetti in favore della cultura, della salute e del benessere ed in favore di associazione analoghe

Raccolta fondi:

- Raccolta di denaro per sostenere le attività (crowdfunding, 5 per mille, donazioni eccetera)
- Realizzare e condurre unità operative o strutture dedicate alla cura di eventi nelle varie forme culturali:
- Realizzare progetti per la valorizzazione dei prodotti tipici locali, campagne di sensibilizzazione per le sette arti, censimento e monitoraggio nei territori.
- Formazione:

Realizzare progetti di formazione, eventi ed iniziative:

Promuovere studi, incontri, progetti, convegni, conferenze, manifestazioni a forma di azione non violente, raccolta di firme, referendum, diffusione di materiale promozionale, in sintonia con gli scopi statuari.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi tra cui le reti associative di cui condivide finalità e metodi nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Art.6. ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal consiglio direttivo con apposita delibera.

Soci

Art.7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta e condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini previsti dal consiglio direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto della missione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro dei soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e Doveri dei Soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al presidente ed evadersi entro 15 giorni.

Esse hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dalla appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea che dovrà deliberare entro inoltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando per libera scelta e in modo personale, attività spontanee, gratuita, senza fine di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del decreto legge 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR numero 445/2000, purché non superino l'importo di €10 giornalieri e €150 mensili previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente in cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge numero 117/2017, sono assicurati contro l'infortunio e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art.13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Organi sociali e cariche elettive

Art 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) l'organo di controllo, laddove eletto;
- d) il revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art 16. l'assemblea è organo Sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se è iscritto nel libro degli associati ad almeno tre mesi.

L'assemblea è presieduta di norma dal presidente che la convoca:

- almeno una volta l'anno
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'assemblea, il consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 l'assemblea, è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettere raccomandata ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms telefax mail WhatsApp ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscono la certezza della venuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'assemblea sono convocati tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea.

Art 18. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente alle elezioni e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'articolo 11;

Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'abito di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascuna aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati o con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal segretario dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore.

Art.23. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima delle riunioni oppure a mezzo email inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art.24. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;

- ncial
- elegge il tesoriere e/o il segretario;
 - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
 - predispone e propone all'assemblea il programma annuale di attività;
 - individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
 - predispone annualmente il bilancio di esercizio e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - conferisce procure generali e speciali;
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissando le mansioni, qualifiche e retribuzione;
 - propone all'assemblea il regolamento per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
 - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art.25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo E a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo. Qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio. Al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definita dal consiglio direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di consiglio e di assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'organo Di Controllo

Art.29. Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati nell'articolo 30 del decreto legislativo 117/2017, l'assemblea elegge un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'assemblea dei soci elegge l'organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Revisore Legale Dei Conti

Art. 30. Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile o se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 31 decreto legge 117/2017, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale e iscritta nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'assemblea dei soci può eleggere il revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, Esercizio Sociale E Bilancio

Art.31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000 il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello stato, di enti, gli organismi internazionali, d'istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazione e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo numero 117/17 e s.m.i. comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazione, lasciti o successione;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratorie collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri Sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità E Trasparenza

Art. 36. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro degli adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio Sociale e Informativa Sociale

Art. 37. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'assemblea con le modalità e Le maggioranze previste dall'articolo 20 comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del consiglio direttivo approvato dall'Assemblea sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82.

Norma Finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al decreto legge 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Letto, confermato e sottoscritto ciascuno successivamente e presso il proprio domicilio

Nome e cognome... PRESIDENTE EMANUELO BATTISTA *[firma]*
Nome e cognome... VICEPRESIDENTE RAFFAELLA IAROS *[firma]*
Nome e cognome... TESORIERE RINALDI CONASTA *[firma]*
Nome e cognome... SOCIO ANDREA PIO BARDO *[firma]*
Nome e cognome... SOCIO NICOLA BATTISTA *[firma]*
Nome e cognome... SOCIO CIRRIANI CARMELO *[firma]*
Nome e cognome... SOCIO RINALDI PASQUALE *[firma]*



Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Registrato Bari il 11 LUG 2023
al n. 3990 serie 3
ESENTE

L'Incaricato (*)
Rocco DIAMATO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE